



## Disposizioni supplementari

Per i contratti di assicurazione di Generali Assicurazioni Generali SA e Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (di seguito indicate comunemente come «Generali») che sottostanno al diritto del Liechtenstein

### DISPOSIZIONI IMPORTANTI

Diversamente dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) applicabili al contratto di assicurazione del contraente, il presente contratto è disciplinato dalla legge sul contratto di assicurazione (VersVG) del Liechtenstein del 16 maggio 2001 nonché eventualmente dall'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) del 1° agosto 1978.

**Si prega di notare che, per quanto riguarda le disposizioni riportate di seguito, la legge sul contratto di assicurazione del Liechtenstein differisce dal diritto svizzero (in quanto alle seguenti formulazioni non si tratta dei testi originali della legge, applicabili in caso di dubbi).**

**a) Obbligo di informazione della compagnia di assicurazione (art. 3 VersVG)**

Se Generali viola l'obbligo di informazione ai sensi della VersVG e della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, il contraente può esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto entro quattro settimane. Il diritto di recesso si estingue al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della polizza, insieme a un avvertimento in merito al diritto di recesso.

**b) Violazione dell'obbligo di notifica (art. 6 VersVG)**

In caso di reticenza da parte della persona soggetta all'obbligo di notifica al momento della stipulazione del contratto di assicurazione o di una successiva modifica del contratto, Generali può disdire o adeguare il contratto di assicurazione entro quattro settimane dalla scoperta della violazione dell'obbligo di notifica. Qualora si sia già verificato un evento assicurato, Generali non ne risponde qualora l'evento sia da ricondurre a un pericolo non dichiarato o dichiarato in maniera non corretta.

**c) Non versamento del premio – Termine di diffida per mora (art. 17 cpv. 1 VersVG)**

Se un premio non viene versato alla scadenza, Generali può sollecitare per iscritto il contraente, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro quattro settimane dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.

**d) Modifica unilaterale del contratto – Diritto di disdetta del contraente (art. 19 cpv. 1 VersVG)**

Se le condizioni contrattuali prevedono la possibilità di un aumento automatico del premio o di un altro peggioramento delle condizioni contrattuali, nel caso di una modifica di questo genere il contraente deve essere informato in merito per iscritto almeno quattro settimane prima della rispettiva entrata in vigore. In seguito, il contraente ha il diritto di disdire il contratto entro tale data; la disdetta produce effetto con l'entrata in vigore della modifica contrattuale.

**e) Divisibilità del premio (art. 21 VersVG)**

In caso di risoluzione anticipata del contratto il premio viene rimborsato da Generali pro rata temporis. Non viene effettuato alcun rimborso per disdetta da parte del contraente in caso di sinistro oppure da parte di Generali per comportamento del contraente contrario ai termini del contratto o per aggravamento essenziale del rischio ad opera del contraente. In questi casi il premio è quindi dovuto interamente.

**Generali Assicurazioni  
Generali SA**

Avenue Perdtemps 23  
1260 Nyon 1

T +41 58 471 01 01  
F +41 58 471 01 02  
E-mail: [nonlife.ch@generali.com](mailto:nonlife.ch@generali.com)  
[generali.ch](http://generali.ch)

**Fortuna  
Compagnia di Assicurazione  
di Protezione Giuridica SA**

Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil

T +41 58 472 72 00  
F +41 58 472 72 01  
E-mail: [info.rvg@fortuna.ch](mailto:info.rvg@fortuna.ch)  
[fortuna.ch](http://fortuna.ch)

**f) Aggravamento essenziale del rischio (art. 24 segg. VersVG)**

Se nel corso della durata dell'assicurazione si verifica un aggravamento essenziale del rischio, Generali può disdire il contratto con effetto immediato, a condizione che al verificarsi dell'aggravamento del rischio il calcolo del premio da applicare non preveda la copertura di un rischio del genere. Qualora l'aggravamento essenziale del rischio non sia avvenuto ad opera del contraente o dell'avente diritto, Generali può disdire il contratto solo se il contraente o l'avente diritto ha tralasciato di comunicarle immediatamente l'aggravamento del rischio a lui noto. Se Generali resta vincolata al contratto di assicurazione, può disdirlo entro quattro settimane da quando è venuta a conoscenza dell'aggravamento essenziale del rischio.

**g) Disdetta in caso di sinistro (art. 36 VersVG)**

Se si verifica un evento assicurato e viene rivendicata una parte o l'intera prestazione di assicurazione, sia il contraente che Generali hanno il diritto di disdire il contratto.

Una disdetta da parte di Generali deve avvenire al più tardi all'erogazione della sua prestazione; in un caso di questo genere l'obbligo di prestazione contrattuale si estingue quattro settimane dopo la ricezione della comunicazione scritta di recesso. Una disdetta da parte del contraente deve avvenire al più tardi quattro settimane dopo la presa di conoscenza delle prestazioni erogate; in un caso di questo tipo la copertura assicurativa si estingue nel momento in cui Generali riceve la comunicazione scritta di recesso.

**h) Prescrizione (art. 38 VersVG)**

I crediti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo cinque anni. Ai sensi delle disposizioni del § 1478 del Codice civile del Principato del Liechtenstein, il termine decorre non appena il diritto del contraente avrebbe potuto essere esercitato.

**i) Alienazione dell'oggetto assicurato – Passaggio di proprietà (art. 50 cpv. 3 e 4 VersVG)**

Generali ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione nel rispetto di un termine di quattro settimane dal passaggio di proprietà (alienazione). L'acquirente ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane dal passaggio di proprietà con effetto immediato o per la fine del periodo di assicurazione corrente.

**j) Assicurazione minima (art. 3 OAV)**

Per i contraenti nel Principato del Liechtenstein viene operata una distinzione tra danni materiali e corporali nell'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore. L'assicurazione minima viene fissata per ogni infortunio a EUR 6,07 milioni o controvalore in franchi svizzeri per danni corporali e a EUR 1,22 milioni o controvalore in franchi svizzeri per danni materiali. Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, l'assicurazione minima per danni corporali ammonta per sinistro:

a) a 10 milioni di franchi per una capacità di 10 a 50 persone;

b) a 20 milioni di franchi per una capacità di oltre 50 persone.

Comunichiamo inoltre che la VersVG del Liechtenstein contiene anche disposizioni sull'assicurazione di protezione giuridica (art. 58 segg. VersVG) e sull'assicurazione infortuni (art. 91 segg. VersVG) che sono eventualmente applicabili al contratto di assicurazione del contraente.

Per tutte le circostanze che non sono regolamentate né dalle presenti disposizioni supplementari, né dalle CGA trova applicazione il diritto del Liechtenstein.

Le società che si occupano del settore Non vita nel Principato del Liechtenstein facenti capo a Generali (Svizzera) Holding SA sono Generali Assicurazioni Generali SA con sede a Nyon VD e Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede a Adliswil ZH.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna, telefono +41 31 327 91 00, info@finma.ch, è l'organo di vigilanza competente per le compagnie di assicurazione summenzionate.

Per reclami concernenti il proprio contratto di assicurazione è possibile rivolgersi all'Ombudsman svizzero dell'assicurazione privata, Casella postale 2646, 8022 Zurigo, telefono +41 44 211 30 90, help@versicherungsombudsmann.ch.

Prodotti Non vita/Gennaio 2017